

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2001

che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nelle specie in via di estinzione in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE

[notificata con il numero C(2001) 1107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/303/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) All'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE è prevista la possibilità di effettuare una vaccinazione di emergenza.
- (2) In base ai principi enunciati nel suddetto articolo, la decisione di ricorrere al vaccino va valutata tenendo conto degli interessi fondamentali della Comunità, che non devono risulterne compromessi.
- (3) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE ⁽⁴⁾, 2001/208/CE ⁽⁵⁾, 2001/223/CE ⁽⁶⁾ e 2001/234/CE ⁽⁷⁾, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (4) È stata inoltre adottata la decisione 2001/246/CE della Commissione, del 27 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE ⁽⁸⁾, in virtù della quale i Paesi Bassi possono applicare a titolo precauzionale la vaccinazione preventiva precedentemente all'abbattimento degli animali sensibili detenuti in aziende situate nelle immediate vicinanze di aziende infette o sospette, tenendo conto della situazione epidemiologica e dell'alta densità di animali sensibili in talune parti del territorio.

- (5) L'abbattimento di specie in via di estinzione sensibili all'afta epizootica costituirebbe una perdita indesiderata di materiale genetico e potrebbe addirittura provocare l'eradicazione di una specie; una parte così preziosa del nostro patrimonio mondiale deve essere pertanto protetta nella misura del possibile.
- (6) I giardini zoologici o altre installazioni ben definite, riconosciute o registrate, che detengono specie minacciate di estinzione in situazione di rischio, devono mettere in atto buone pratiche zootecniche, incluse tutte le precauzioni necessarie per evitare la possibile introduzione al loro interno del virus dell'afta epizootica.
- (7) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE, qualora le autorità competenti di uno Stato membro ritengano che la malattia possa compromettere specie in via di estinzione o altri animali di razze estremamente rare o utilizzati per attività di ricerca importanti e insostituibili, è opportuno provvedere affinché le modalità tecniche per la loro vaccinazione di emergenza siano specificate nell'ambito di un programma che lo Stato membro può presentare alla Commissione come strumento supplementare volto a proteggere tali animali o specie sensibili.
- (8) Il programma da presentare deve includere le modalità di applicazione per l'uso delle vaccinazioni, l'identificazione e il successivo controllo degli animali in causa.
- (9) Nella relazione del 10 marzo 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato raccomandazioni sulla strategia relativa alla vaccinazione di emergenza contro l'afta epizootica di cui occorrerà tener conto ⁽⁹⁾.
- (10) In termini di scambi internazionali, il ricorso a qualsiasi tipo di vaccinazione, sebbene limitato a particolari categorie di animali non destinate principalmente al commercio, potrebbe compromettere la situazione sanitaria dell'afta epizootica non solo per lo Stato membro interessato o per la parte del suo territorio in cui la vaccinazione è effettuata.
- (11) Prima di prendere una decisione in merito alla vaccinazione di emergenza, la Commissione deve accertarsi che le misure da adottare comprendano almeno quelle indicate all'articolo 13, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino, della direttiva 85/511/CEE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.⁽⁵⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.⁽⁶⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.⁽⁷⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.⁽⁸⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21.⁽⁹⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scsh/outcome_en.html

- (12) Le presenti condizioni e i rischi per gli scambi di animali da giardino zoologico vaccinati dovranno essere riesaminati in sede di comitato scientifico e con l'Ufficio internazionale delle epizootie.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applica la seguente definizione: «Specie in via di estinzione»: animali compresi nelle categorie: Estinti allo stato brado, A grave rischio di estinzione, In via di estinzione e vulnerabili dell'attuale Lista rossa delle specie minacciate dell'IUCN-Unione mondiale per la conservazione della natura e delle sue risorse.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché i giardini zoologici o altre installazioni ben definite, riconosciute o registrate, che detengono specie in via di estinzione che potrebbero essere a rischio di possibili infezioni da focolai di afta epizootica, mettano in atto buone prassi veterinarie e adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare la possibile introduzione al loro interno del virus di tale malattia. Tali misure includono, secondo le necessità: divieto di ingresso delle specie sensibili nelle installazioni, mantenimento di tali specie in locali chiusi, verifica del fatto che i mangimi e le lettiere acquistati non rechino traccia di contaminazione, chiusura al pubblico dei locali che ospitano animali delle specie sensibili, provvedimenti atti ad evitare che tali animali vengano a contatto col pubblico o siano da esso alimentati, misure per impedire che il personale venga in contatto con animali sensibili all'esterno dello zoo e che entri in zone di protezione e sorveglianza dell'afta epizootica, disposizioni atte ad evitare contatti con animali sensibili all'esterno dello zoo, istituzione di controlli di disinfezione ai cancelli d'ingresso e agli accessi di ciascuna area di servizio, chiusura temporanea del giardino zoologico o di alcune sue parti. Tali misure restano in vigore almeno sino a quando gli Stati membri non abbiano accertato che il rischio di ingresso della malattia è tornato alla situazione normale.

2. Fatta salva la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 4, 5 e 9, gli Stati membri possono decidere di ricorrere alla vaccinazione di emergenza delle specie sensibili all'afta epizootica in collezioni zoologiche di specie in via di estinzione, considerate in situazione di rischio entro un raggio di 25 km da un focolaio di afta epizootica, alle condizioni stabilite nell'allegato.

Lo Stato membro interessato può decidere in casi straordinari di estendere tale vaccinazione ad altri animali di razze estremamente rare o utilizzati per attività di ricerca importanti e insostituibili, considerati in situazione di rischio equivalente, alle stesse condizioni sopra indicate.

3. Prima di avviare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lo Stato membro presenta un programma inteso ad assicurare che gli altri Stati membri e la Commissione siano ufficialmente informati circa i dettagli relativi, in particolare, all'esatto indirizzo e all'esatta ubicazione della collezione di animali da sottoporre a vaccinazione, inclusa una mappa completa della delimitazione perimetrale, dei box e dei recinti degli animali, comprendente l'identificazione specifica, il numero di animali da vaccinare suddivisi per specie unito all'identità individuale e all'ubicazione rispettiva sulla mappa, il tipo di vaccino da somministrare e il momento di inizio e fine della vaccinazione, nonché le circostanze all'origine della decisione di applicare le misure.

4. Gli Stati membri devono assicurare che gli animali in causa non saranno oggetto di scambi o trasferimenti tra Stati membri e che i prodotti da essi derivanti non entreranno nella catena alimentare umana.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Condizioni per il ricorso alla vaccinazione di emergenza ai fini della lotta contro l'afta epizootica e dell'eradicazione della stessa, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 85/511/CEE

1.	Limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione	<p>La vaccinazione viene attuata unicamente laddove un focolaio di afta epizootica sia stato confermato nel raggio di 25 km da una collezione zoologica contenente specie in via di estinzione.</p> <p>Deve essere presentata una mappa delle installazioni contenente particolari sui box e recinti degli animali sottoposti a vaccinazione nonché particolari sulla delimitazione perimetrale e sulle recinzioni o altre misure di controllo. Deve inoltre essere presentata una mappa dettagliata dell'ubicazione geografica e della relazione tra tutte le aziende zootecniche entro un raggio di 3 km.</p>
2.	Specie ed età degli animali da vaccinare	Tutti gli animali della collezione appartenenti a specie sensibili, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa. Deve essere fornito un elenco di tutti gli animali da vaccinare comprendente la loro identità individuale.
3.	Durata della campagna di vaccinazione	Ciascuna campagna deve essere completata entro 48 ore.
4.	Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali vaccinati e ai loro prodotti	<p>Le misure previste all'articolo 4 della direttiva 85/511/CEE si applicano alle installazioni in cui deve essere attuata la vaccinazione di emergenza finché non siano trascorsi 30 giorni dall'effettuazione dell'ultima vaccinazione.</p> <p>Gli animali vaccinati non devono essere oggetto di scambi o trasferimenti tra Stati membri ma possono essere trasferiti sotto controllo ufficiale tra collezioni zoologiche con identica condizione sanitaria all'interno dello stesso Stato membro.</p> <p>I prodotti derivanti da tali animali non devono entrare nella catena umana.</p>
5.	Identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati	Gli animali vaccinati devono essere identificabili individualmente e i dati identificativi di tali animali devono essere chiaramente annotati di conseguenza. Un contrasegno indelebile indicante che gli animali sono stati vaccinati deve essere applicato, ogniqualvolta possibile, al momento della vaccinazione.
6.	Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza	
6.1.	Esecuzione della campagna di vaccinazione	<p>La vaccinazione deve essere effettuata sotto la supervisione di un veterinario ufficiale alle dipendenze dell'autorità competente. Devono essere applicate le misure necessarie per evitare la possibile diffusione del virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino devono essere restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.</p> <p>Ogniqualvolta possibile, campioni di sangue devono essere prelevati 30 giorni prima della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo la stessa per essere sottoposti all'esame sierologico per l'individuazione dell'afta epizootica. Una registrazione dei risultati delle analisi deve essere conservata per almeno 10 anni.</p>
6.2.	Vaccino da utilizzare	Il vaccino inattivato da utilizzare deve essere formulato espressamente e deve essere efficace contro il tipo di virus in circolazione. Esso deve essere utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante e/o delle autorità veterinarie.
6.3.	Comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del programma	Una relazione particolareggiata relativa all'esecuzione del programma, comprendente i risultati degli esami effettuati, deve essere fornita alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente.